



Agenzie di Somministrazione - lavoratori interinali

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali .

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

123 - FON.TE - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)

dal	al	quota datore di lavoro	quota lavoratore	contributo ente bilaterale	quota TFR	calcolata su
gg/mm/aaaa ¹	14/10/2019	1% - retribuzione utile al calcolo del TFR	1% - retribuzione utile al calcolo del TFR	2% - retribuzione utile al calcolo del TFR + contributo aggiuntivo (320€ per missioni nell'anno fino a 104gg.; 160€ per missioni nell'anno fino a 104gg.; 100€ per missioni nell'anno fino a 104gg.)	50% ²	TFR
15/10/2019	ad oggi	1% - retribuzione utile al calcolo del TFR	1% - retribuzione utile al calcolo del TFR	2% - retribuzione utile al calcolo del TFR + contributo aggiuntivo (320€ per missioni nell'anno fino a 104gg.; 160€ per missioni nell'anno fino a 104gg.; 100€ per missioni nell'anno fino a 104gg.)	50%; 100% ^{3,4}	TFR

¹ Data di avvio delle adesioni al Fondo per i lavoratori inernali.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ CCNL 15/10/2019: "Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 5/12/2005, n. 252 così come modificato dalla legge 4/8/2017, n. 124, si conviene sulla facoltà del lavoratore di aderire al Fondo negoziale di previdenza complementare individuato in FON.TE., mediante il conferimento del proprio TFR maturando nella misura minima del 50%, in alternativa al 100%, secondo le modalità disciplinate dal fondo stesso. "

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2007	14/10/2019	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ^{1,2}	TFR
15/10/2019	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ^{2,3}	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ CCNL 15/10/2019: "Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 5/12/2005, n. 252 così come modificato dalla legge 4/8/2017, n. 124, si conviene sulla facoltà del lavoratore di aderire al Fondo negoziale di previdenza complementare individuato in FON.TE., mediante il conferimento del proprio TFR maturando nella misura minima del 50%, in alternativa al 100%, secondo le modalità disciplinate dal fondo stesso. "

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalle fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

FONTI

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire...

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE DELLE APL

Indice:

15/10/2019 CCNL Verbale di accordo
21/12/2018 CCNL Ipotesi di accordo
27/02/2014 CCNL Verbale di accordo
10/09/2013 CCNL Ipotesi di accordo
24/07/2008 CCNL

15/10/2019

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 15/10/2019, tra l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro - ASSOLAVORO e la FELSA-CISL, la NIDIL-CGIL, la UILTEMP, visto, considerato e integralmente recepito l'Accordo di Rinnovo del CCNL stipulato dalle medesime Parti il 21/12/2018, si è sottoscritto il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il Lavoro .

Il presente CCNL decorre dall' 1/1/2019 ed avrà vigore fino al 31/12/2021.

Art. 10 Enti Bilaterali

[...]

FONTE

Le Parti convengono sul rafforzamento e sul rilancio della Previdenza integrativa per i lavoratori in somministrazione confermando le previsioni e le modalità di contribuzione di solidarietà, di cui all'art. 15 e agli allegati 4 e 4bis del CCNL 24/7/2008, l'attuale sistema incentivante e adeguando le voci di finanziamento oggi appostate sui fondi EBITEMP e FORMATEMP, rimandando a specifico accordo tra le Parti .

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 5/12/2005, n. 252 così come modificato dalla legge 4/8/2017, n. 124, si conviene sulla facoltà del lavoratore di aderire al Fondo negoziale di previdenza complementare individuato in FON.TE., mediante il conferimento del proprio TFR maturando nella misura minima del 50%, in alternativa al 100%, secondo le modalità disciplinate dal fondo stesso .

21/12/2018

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 21/12/2018, tra l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro - ASSOLAVORO e la FELSA-CISL, la NIDIL-CGIL, la UILTEMP, si è stipulata la seguente ipotesi rinnovo del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro.

La presente Intesa decorre dall' 1/1/2019 ed avrà vigore fino a tutto il 31/12/2021.

9. PREVIDENZA INTEGRATIVA DI SETTORE (FONTE)

1. Le Parti convengono sul rafforzamento e sul rilancio della Previdenza integrativa per i lavoratori somministrati, confermando l'attuale sistema incentivante e adeguando le voci di finanziamento oggi appostate sui fondi Ebitemp e Formatemp.

2. Al fine di agevolare le adesioni al Fondo di settore, dopo aver esperito le necessarie verifiche preliminari, si conviene sulla facoltà del lavoratore di conferire al Fondo stesso importi inferiori al 100% del proprio TFR.

10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

Le Parti, premesso che

a) la parità di trattamento costituisce il principio cardine della regolazione nel nostro Paese del lavoro in somministrazione ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n.81/2015 nell'ambito delle normative dedicate alla "Tutela, del lavoratore";

b) la contrattazione collettiva del settore e la bilateralità attiva nello stesso rappresentano un valore aggiunto per il lavoratori somministrati in favore dei quali operano come si è accennato specifiche ed evolute forme di tutela destinate;

- alla stregua di tale normativa e nell'ambito della stessa unità produttiva i servizi assistenziali, di cui godono in dipendenti dell'impresa utilizzatrice, devono risultare fruibili anche dai lavoratori somministrati, "esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio";

- per quanto riguarda la tutela previdenziale/pensionistica, il Fondo pensione FonTe è attualmente la forma pensionistica negoziale per i lavoratori in somministrazione ;

- la stessa contrattazione, inoltre, per sua propria iniziativa si fa carico direttamente di forme di tutela di carattere previdenziale e assistenziale a favore dei lavoratori somministrati che, intervenendo in ambiti tipici del welfare anche in tutti gli altri settori (come l'ambito pensionistico e quello sanitario), fanno cogliere un parallelismo di tutele fra lavoratori delle imprese utilizzatrici e lavoratori dalle stesse imprese utilizzati in somministrazione ;

- nell'ambito della contrattazione collettiva si stanno moltiplicando intese che determinano il nascere di una pluralità di forme previdenziali e assistenziali, aventi origine diverse ma tutte obbligatorie per l'impresa utilizzatrice;

convengono sulla necessità di condividere con le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL una Intesa-quadro, sulla scorta delle linee guida dell'accordo confederale sul modello di relazioni industriali, al fine di armonizzare, ove possibile in termini suppletivi, il welfare bilaterale della somministrazione con quello di tutti i settori produttivi, per garantire la parità del "Trattamento Economico Complessivo" ai lavoratori somministrati.

Le Parti convengono di rilanciare una specifica campagna informativa del sistema di Welfare Bilaterale oggi vigente a favore dei lavoratori somministrati , attraverso la creazione di strumenti idonei di divulgazione .

27/02/2014

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 27/2/2014, tra l'Associazione delle Agenzie di somministrazione - ASSOLAVORO e la FELSA-CISL, la NIDIL-CGIL, la UILTEMP, si è stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori in somministrazione delle ApL .

Il presente CCNL decorre dall' 1/1/2014 e scade il 31/12/2016.

Art. 17 Previdenza integrativa

Con riferimento al presente articolo e all'allegato ____ le Parti concordano di collocare la forma di previdenza complementare della categoria presso altro fondo negoziale con le condizioni previste da un accordo da definire entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL, in cui sia previsto comunque un sostegno alle posizioni dei lavoratori realizzato attraverso la bilateralità di settore mantenere .

Nelle more del riassetto restano ferme le modalità di contribuzione di solidarietà di cui all'art. 15 del CCNL 24/7/2008.

10/09/2013

Verbale di accordo

Il giorno 10/9/2013, tra ASSOLAVORO e NIDIL-CGIL, FELSA-CISL, UILTEMP, si è stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dei lavoratori in somministrazione .

- Nota redazionale -

L'intesa dovrà essere sottoposta all'approvazione dei rispettivi organi dirigenti prima della firma definitiva e poi al

vaglio delle assemblee dei lavoratori che si terranno nei giorni successivi .

10. Modalità di finanziamento dei fondi

A far data dal 1/1/2014:

- il Fondo Formazione APLTD non disponibili oltre 18 mesi viene destinato automaticamente al Fondo Azioni di Sistema TD;
- la quota del 2% di accantonamento al Fondo Azioni di Sistema TD viene ridotta all'1% del gettito contributivo: il restante 1% viene destinato al Fondo Formazione APL TD;
- la quota del 3,8% di accantonamento al Fondo Formazione Continua TD viene ridotta all'1,8% del gettito contributivo: il restante 2% viene destinato al Fondo Formazione APL TD;
- qualora il Fondo Formazione Continua TD, entro il 31/1/2015, non abbia raggiunto gli obiettivi di spesa riferiti al catalogo allora anche l'accantonamento, pari all'1,8% del gettito contributivo, viene destinato ad altre attività formative in accordo con le Parti.

L'utilizzo del Fondo misure previdenziali TD verrà definito entro il 31/1/2014 sulla base delle scelte operate dalle Parti in merito alla previdenza complementare .

Il fondo comune per le azioni di comunicazione Ebitemp viene ridotto del 50% e rimesso in disponibilità nella quota di pertinenza propria Parti Sociali. Il restante 50% viene destinato a copertura delle spese straordinarie derivanti dalla realizzazione del sistema informativo unificato e dalla stampa dei contratti .

24/07/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 24/7/2008, tra l'Associazione delle Agenzie di somministrazione - ASSOLAVORO e CGIL, CISL, UIL, ALAI-CISL, NIDIL-CGIL, UIL CPO, si è stipulato il seguente CCNL per i lavoratori in somministrazione delle ApL, composto di 47 articoli e 9 allegati.

Il presente CCNL decorre dal 24/7/2008 e ha validità quadriennale.

[2] Art. 15 Previdenza integrativa

Le parti concordano l'attivazione di un Fondo chiuso di settore per la previdenza integrativa alimentato con il contributo del lavoratore, della ApL e sostenuto dalla bilateralità .

Al fine di individuare le modalità di finanziamento solidaristico del Fondo previdenziale sono state definite le risorse ordinarie e straordinarie di contribuzione .

In caso di insufficienza delle risorse straordinarie e ordinarie individuate si attiverà una contribuzione nella misura pari allo 0,10 da parte delle Agenzie, a decorrere dall'ultimo anno di vigenza contrattuale. I costi di gestione del fondo saranno a carico delle risorse residue EBITEMP. L'intervento solidale della bilateralità sarà attribuito a ciascun lavoratore aderente al fondo secondo le seguenti modalità: con riferimento all'esercizio annuale precedente si procederà al calcolo del contributo di solidarietà da versare nel fondo di previdenza in favore di ciascun iscritto secondo le seguenti modalità :

- per i lavoratori con durata complessiva di missione fino a 6 mesi nell'anno, il fondo di solidarietà concorrerà con un contributo integrativo e aggiuntivo pari a conseguire il versamento del 4% sulla retribuzione per 6 mesi;
- per i lavoratori con durata complessiva di missione nell'anno superiore a 6 mesi, il fondo concorrerà con un contributo integrativo pari a conseguire il versamento del 4% sulla retribuzione per ogni mese lavorato ;
- per i lavoratori con durata complessiva di missione pari a 6 mesi e fino a 11 mesi, il fondo concorrerà con un contributo aggiuntivo pari al 4% della retribuzione.

Si concorda di attribuire mandato all'Ente per la predisposizione delle procedure di avviamento del fondo anche attraverso la costituzione di una commissione composta dai rappresentanti delle parti sociali entro il 30/9/2008.
